Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 15 giugno 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100 » semestrale » 50 » trimestrale » 25 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 200 » semestrale » 100 » trimestrale » 50 Un fascicolo » 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60 » semestrale » 30 » trimestrale » 15 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 120 » semestrale » 60 » trimestrale » 30 Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 140 DEL 15 GIUGNO 1942-XX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 29: **Ministero delle finanze - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza:** Cartelle ordinarie 4 % di credito comunale e provinciale sorteggiate nella 89ª estrazione eseguita nei giorni 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 maggio 1942-XX.
(2393)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 30: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 5 % create per i lavori di risanamento della città di Napoli sorteggiate nella 44ª estrazione effettuata in Roma il 21, 22, 23, 25, 26 e 27 maggio 1942-XX.
(2394)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 maggio 1942-XX, n. 600.
Nuove norme per la utilizzazione professionale dei marittimi mercantili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1942-XX, l'assegno alimentare previsto dall'art. 4 della legge 11 aprile 1941-XIX, n. 267, è elevato a lire 16 giornaliere per gli iscritti al ruolo dei marittimi pronti per l'imbarco di età superiore agli anni 18 e a lire 8 giornaliere per gli iscritti di età non superiore agli anni 18.

Art. 2.

Ai fini dell'art. 2 della legge 11 aprile 1941-XIX, n. 267, la comunicazione al marittimo dell'avvenuta sua iscrizione al ruolo sia a domanda che d'ufficio, a' termini dell'art. 1 della legge stessa, implica l'obbligo per il marittimo stesso di rispondere alla chiamata d'imbarco e di non rifiutare l'arruolamento.

Nel caso che, successivamente all'iscrizione al ruolo, il marittimo trovi occupazione a terra, ferma restando nei suoi riguardi, a norma dell'art. 4 della legge predetta, la sospensione della corresponsione dell'assegno alimentare, permangono gli obblighi di cui al comma precedente.

Gli obblighi stessi permangono anche se il marittimo sia occupato presso stabilimenti ausiliari o presso enti mobilitati civilmente o presso l'Unione nazionale per la protezione antiaerea. In tal caso il Ministero delle comunicazioni, direttamente o per il tramite dell'Ufficio di collocamento della gente di mare presso il quale il marittimo è iscritto, darà comunicazione, all'ente dal quale il marittimo dipende, della sua iscrizione al ruolo dei marittimi pronti per l'imbarco. In caso di chiamata o di precettazione per l'imbarco, a' termini dell'art. 9, l'ente predetto deve mettere il marittimo a disposizione dell'autorità che effettua la chiamata o la precettazione.

E' in facoltà del Ministro per le comunicazioni di esonerare temporaneamente dalla chiamata determinate categorie di marittimi iscritti al ruolo, che prestino servizio presso gli stabilimenti ed enti indicati al comma precedente, o di concedere proroghe, anche per singole persone, quando ne sia riconosciuta la necessità.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 11 aprile 1941-XIX, n. 267, per navigazione mercantile si intende anche quella compiuta su navi battenti bandiera estera, risultante da documenti ritenuti validi dall'autorità marittima.

Art. 4.

Il requisito di navigazione prescritto dal primo comma dell'art. 3 della legge 11 aprile 1941-XIX, n. 267, non è richiesto per i marittimi sbarcati dopo il 10 giugno 1937-XV, per richiamo alle armi.

Art. 5.

L'iscritto al ruolo che, per ragioni di salute, si trovi in condizioni di non poter imbarcare, ha obbligo di darne comunicazione per i conseguenti accertamenti all'Ufficio di collocamento dal quale dipende.

In tal caso l'assegno alimentare continua ad essere corrisposto al marittimo nella misura integrale per i primi 15 giorni, e per i 15 giorni successivi in ragione della metà; dopodichè l'assegno è sospeso, ed è nuovamente corrisposto dalla data della guarigione debitamente comprovata.

L'esistenza di una delle condizioni che, a termini dell'art. 4 della legge 11 aprile 1941-XIX, n. 267, comportano la sospensione dell'assegno alimentare, deve essere comunicata dall'interessato all'Ufficio di collocamento di iscrizione, il giorno stesso in cui tale condizione si verifica.

Art. 6.

Qualora l'iscritto al ruolo abbia diritto alla indennità giornaliera di disoccupazione di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, e successive modificazioni, l'assegno alimentare è ridotto dell'importo pari alla suddetta indennità giornaliera.

A tal fine le domande d'iscrizione al ruolo devono essere corredate da una dichiarazione dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale attestante se il marittimo si trova nelle condizioni richieste dalla legge per il godimento dell'indennità giornaliera per la disoccupazione involontaria e, in caso affermativo, la misura dell'indennità giornaliera ad esso spettante e la sua presunta durata.

Nel caso d'iscrizione d'ufficio sarà pure provveduto a cura del Ministero delle comunicazioni a richiedere all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale l'esistenza delle condizioni di cui al comma precedente.

Art. 7.

La cancellazione dal ruolo dei marittimi pronti per l'imbarco, oltre che nei casi in cui il marittimo è cancellato **dalle** matricole della gente di mare, ha luogo:

a) per imbarco;

b) per richiamo alle armi;

c) per partenza per l'estero.

Art. 8.

L'assegno giornaliero è corrisposto alla fine di ogni mese in relazione al numero effettivo di giornate d'iscrizione al ruolo, quando si tratta di frazione di mese. Nel caso di mese intero, qualunque sia il numero di giorni che lo compone, sono corrisposti trenta assegni e mezzo.

Art. 9.

In caso di mancata risposta alla chiamata d'imbarco, il marittimo iscritto al ruolo residente in località diversa da quella dove ha sede il competente Ufficio di collocamento della gente di mare, è invitato a produrre documenti giustificativi. Se entro dieci giorni da tale invito i documenti non siano prodotti o, se prodotti, non siano riconosciuti validi, il predetto Ufficio di collocamento della gente di mare comunica al marittimo che egli è soggetto alla precettazione per l'imbarco. Per il marittimo residente nella località dove ha sede il competente Ufficio di collocamento della gente di mare, la comunicazione della precettazione potrà essere effettuata prescindendo dal termine innanzi stabilito per la eventuale giustificazione.

La precettazione comporta per il marittimo l'obbligo di imbarcare su navi mercantili alle condizioni stabilite per l'equipaggio delle navi stesse. Il marittimo soggetto alla precettazione ha l'obbligo di presentarsi immediatamente all'autorità marittima designata quando riceve l'ordine di imbarco.

Tali disposizioni si applicano anche ai marittimi che non hanno risposto alla chiamata d'imbarco, senza giustificato motivo, dal 1° marzo 1941-XIX, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il marittimo precettato che non ottemperi all'ordine d'imbarco è punito con l'arresto da un mese a due anni.

Art. 10.

La pena prevista nell'ultimo comma dell'articolo precedente si applica anche ai marittimi che non ottemperino agli ordini del Ministro per le comunicazioni, a termini degli articoli 7 e 13 della legge 11 aprile 1941-XIX, n. 267.

Art. 11.

Dopo la cessazione dello stato di guerra e per la durata di cinque anni avranno la precedenza all'imbarco su navi mercantili i marittimi che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano riportato ferite in conseguenza della guerra, o abbiano conseguito ricompense al valore;

b) abbiano fatto parte dell'equipaggio di navi che hanno violato il blocco;

c) siano stati prigionieri di guerra o internati in campi di concentramento nemici o abbiano subito all'estero condanne per atti o fatti intesi a impedire che navi italiane fossero utilizzate dal nemico;

d) siano orfani di marittimi periti per cause di guerra;

e) abbiano almeno sei mesi di imbarco su Regie navi in armamento o di navigazione effettiva su navi mercantili, dal 10 giugno 1940-XVIII, alla cessazione dello stato di guerra.

Saranno altresì preferiti, per l'imbarco:

1) i marittimi che abbiano prestato servizio militare durante la guerra;

2) i marittimi iscritti al ruolo che abbiano adempiuto agli obblighi loro derivanti dalla iscrizione stessa.

La graduazione delle precedenze sarà stabilita dal Ministro per le comunicazioni, in relazione anche alle precedenze stabilite dalle norme per il collocamento della gente di mare.

Art. 12.

Le spese necessarie per il servizio di corresponsione degli assegni sono anticipate dalla Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara, anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore della presente legge, e sono a totale carico degli armatori, che dovranno rimborsarle col contributo previsto dalla lettera *a*) dell'art. 6 della legge 11 aprile 1941-XIX, n. 267.

Art. 13.

Agli effetti degli articoli 7 e 13 della legge 11 aprile 1941-XIX, n. 267, il Ministro per le comunicazioni ha la facoltà di disporre l'imbarco o il trasbordo di marittimi anche su navi non battenti bandiera italiana.

Art. 14.

Il Ministro per le comunicazioni, per tutta la durata della guerra, ha facoltà di vietare lo sbarco di marittimi imbarcati su navi mercantili, quando esso non sia causato da obblighi militari.

Art. 15

L'ammontare massimo delle erogazioni mensili, previsto dall'art. 5 della legge 11 aprile 1941-XIX, n. 267, è elevato da L. 3.600.000 a L. 7.200.000 a decorrere dalla data indicata all'art. 1.

Il contributo dello Stato stabilito dalla lettera *b*) dell'art. 6 della legge 11 aprile 1941-XIX, n. 267, è commisurato, per le erogazioni effettuate dalla data predetta, ai tre quarti della complessiva spesa sostenuta dalla Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato, in relazione alla lettera *b*) dell'art. 6 della legge 11 aprile 1941-XIX, n. 267, ed all'art. 15 della presente legge, a corrispondere trimestralmente alla Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara acconti non superiori ai nove decimi della quota a carico dello Stato anticipata dalla Cassa stessa. I relativi pagamenti saranno effettuati in base agli stati di spesa da presentarsi dalla Cassa ed alla certificazione della Ragioneria centrale del Ministero delle comunicazioni (Marina mercantile) delle somme effettivamente erogate per gli assegni, escluse le spese di amministrazione, dalla gestione speciale istituita presso il Ministero predetto.

Il pagamento a saldo verrà disposto al termine della gestione stessa in relazione alle risultanze del bilancio

della Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara debitamente approvato ai sensi dell'art. 14 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, ed alla corrispondente certificazione dell'Ufficio di ragioneria di cui al precedente comma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL — GRANDI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 12 maggio 1942-XX, n. 601.

Avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito feriti in combattimento e facoltà di trattenere in servizio fino al compimento del 70° anno di età i sottufficiali richiamati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Dopo l'art. 9 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1519, recante disposizioni sullo stato e sull'avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito, è aggiunto il seguente:

« Art. 9-*bis*. — Il sottufficiale raggiunto dal turno di promozione mentre è temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato, per ferite riportate in combattimento, o per ferite provocate dall'offesa del nemico e riportate in servizio, può — anche se in aspettativa per infermità dipendenti da causa di servizio — conseguire la promozione sempre che sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti. Non si richiedono, però, i periodi di servizio alle truppe previsti dagli articoli 3, 4 e 5 della legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, quale risulta modificata dagli articoli 1 e 2 della legge 11 luglio 1941-XIX, n. 820.

« Il sottufficiale che abbia conseguito una promozione ai sensi del comma precedente — a meno che non venga a trovarsi nuovamente nelle condizioni indicate nel comma stesso — può ottenere altra promozione solo dopo che abbia acquistato l'idoneità fisica incondizionata, conseguendo, però, qualora risulti pretermesso nell'avanzamento, l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. La promozione si effettua anche se il sottufficiale non abbia compiuto il periodo di servizio alle truppe di cui al comma precedente, purchè, però, abbia prestato almeno sei mesi di effettivo servizio, continui o non lo stato di guerra ».

Art. 2.

L'art. 10 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519, è sostituito dal seguente:

« Il sottufficiale raggiunto dal turno di promozione mentre è temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato per ferite (escluse quelle contemplate nell'art. 9-*bis*), lesioni o malattie, riportate in servizio o per causa di servizio, può conseguire la promozione — anche se non abbia compiuto il prescritto periodo di servizio alle truppe — quando, riacquistata l'incondizionata idoneità fisica, riprende servizio e sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.

In tal caso viene considerato come pretermesso nell'avanzamento — ma soltanto in rapporto alla promozione al grado immediatamente superiore a quello rivestito nel momento in cui fu ferito o cadde ammalato — e gli viene data la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. Nella successiva promozione, però, non può ottenere una sede di anzianità anteriore alla data in cui ha riacquistato l'incondizionata idoneità fisica. Può conseguire la promozione stessa anche se non abbia compiuto il prescritto periodo di servizio alle truppe purchè, però, abbia prestato almeno sei mesi di effettivo servizio, continui o non lo stato di guerra ».

Art. 3.

Dopo l'art. 14 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1519, è aggiunto il seguente:

« Art. 14-*bis* — Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 9-*bis* e 10 sono estese, in quanto applicabili, all'avanzamento dei militari di truppa ».

Art. 4.

Per la durata dell'attuale stato di guerra, i sottufficiali richiamati dal congedo in base all'art. 36 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-X, n. 1514, quale è stato esteso ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali con il R. decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 304, possono essere trattenuti in servizio a domanda non oltre il compimento del 70° anno di età, qualora siano ritenuti di ottimo rendimento.

La disposizione del precedente comma si applica anche ai sottufficiali richiamati dal congedo in base al suddetto articolo 36 e che posteriormente al 10 giugno 1940-XVIII, siano stati ricollocati in congedo per aver raggiunto il 65° anno di età.

I sottufficiali di cui ai precedenti commi sono esclusivamente impiegati in servizi sedentari, non possono ottenere avanzamento all'atto del ricollocamento in congedo, fruiranno della pensione ad essi spettante in relazione soltanto al servizio prestato ed agli assegni percipiti prima del 65° anno di età.

Art. 5.

La presente legge ha effetto dall'11 giugno 1940, tranne che per l'art. 4, il quale ha vigore dalla data della pubblicazione della legge stessa nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 maggio 1942-XX, n. 602.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 15 maggio 1941-XIX, n. 498;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 87 « Spese per il servizio di investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1941-42, è aumentato di L. 25.000.000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, *foglio* 54. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 maggio 1942-XX, n. 603.

Varianti all'organizzazione e ripartizione territoriale dei Comandi della Milizia nazionale forestale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, modificato con la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, col quale venne istituita la Milizia nazionale forestale e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997, che approva il regolamento per l'applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3141;

Visto il R. decreto 19 ottobre 1933, n. 1429, che apporta modificazioni all'ordinamento della Milizia nazionale forestale;

Visto il R. decreto 7 marzo 1935-XIV, n. 251;

Visto il Regio decreto-legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2369, riguardante l'istituzione di un'Accademia forestale;

Visto il R. decreto 21 giugno 1941-XIX, n. 762;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Riconosciuta la necessità di procedere ad una nuova ripartizione del territorio del Regno per meglio adeguare l'attività degli enti e del personale tecnico della Milizia nazionale forestale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 10 del regolamento per l'applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997, modificato dal R. decreto 19 ottobre 1933, n. 1429, dal R. decreto 7 marzo 1935, n. 251, e dal R. decreto 21 giugno 1941, n. 762, è sostituito dal seguente:

La Milizia nazionale forestale nel territorio nazionale comprende:

1 Comando centrale della Milizia nazionale forestale;

13 Comandi di legione;

85 Comandi provinciali compresa 1 Coorte autonoma;

1 Accademia militare forestale;

1 Scuola per allievi sottufficiali ed allievi militi;

Uffici staccati, distaccamenti e stazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, *foglio* 55. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 aprile 1942-XX, n. 604.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Leardi » di Casale Monferrato ad accettare un lascito.

N. 604. R. decreto 27 aprile 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Leardi » di Casale Monferrato, viene autorizzata ad accettare un titolo di Stato del valore nominale di lire diecimila offerto per l'istituzione di due annui premi di studio intitolati al preside Umberto Fisso.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1942-XX

REGIO DECRETO 27 aprile 1942-XX, n. 605.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola per industrie artistiche di Bologna.

N. 605. R. decreto 27 aprile 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola per industrie artistiche di Bologna viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1942-XX

REGIO DECRETO 4 maggio 1942-XX, n. 606.

Modificazioni allo statuto dell'Associazione italiana fascista per l'igiene, con sede in Roma.

N. 606. R. decreto 4 maggio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, vengono apportate modificazioni all'art. 8 dello statuto dell'Associazione italiana fascista per l'igiene, con sede in Roma, approvato con R. decreto 29 maggio 1941-XIX, n. 565.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1942-XX

REGIO DECRETO 11 maggio 1942-XX, n. 607.

Approvazione del nuovo statuto della Società italiana di nipiologia.

N. 607. R. decreto 11 maggio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Società italiana di nipiologia.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1942-XX

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 maggio 1942-XX.

Mobilitazione civile dell'« Unione militare ».

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;
Vista la proposta del Ministero delle finanze;

Decreta:

L'« Unione militare » è mobilitata civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 maggio 1942-XX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1942-XX
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 370. — D'ELIA

(2368)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 29 maggio 1942-XX.

Mobilitazione civile dell'Istituto di vigilanza dell'Urbe.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;
Vista la proposta del Ministero dell'interno;

Decreta:

L'Istituto di vigilanza dell'Urbe è mobilitato civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1942-XX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1942-XX
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 371. — D'ELIA

(2369)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1942-XX.

Disciplina e controllo della macinazione dei cereali trattenuti dai produttori.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;
Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385;
Visto il proprio decreto in data 12 luglio 1941-XIX concernente il controllo della macinazione dei cereali trattenuti dai produttori;
Ritenuta la necessità di apportare ulteriori perfezionamenti al vigente sistema di disciplina e di controllo della macinazione del grano, della segale, dell'orzo e del granoturco trattenuti per consumo familiare ed aziendali da parte dei produttori o posseduti da chiunque ne abbia ottenuto quantitativi come compenso in natura;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 20 giugno 1942-XX tutti i molini che lavorano per conto dei consumatori diretti non potranno effettuare macinazioni di grano, segale, orzo e granoturco di produzione 1942 se non previa presentazione, da parte di chi rechi i cereali al molino, di apposita « bolletta di macinazione ».

Detta bolletta verrà rilasciata dai Comuni, su richiesta, agli aventi diritto a trattenere i cereali predetti in esenzione dal vincolo e dall'obbligo del conferimento all'ammasso, di cui al decreto Ministeriale del 6 maggio 1942-XX, relativo alla « Disciplina totalitaria del raccolto e della destinazione dei cereali e delle fa-

ve ». Su tale bolletta i Comuni indicheranno, per ciascuno dei cereali in parola, distintamente per il consumo familiare e per gli usi zootecnici aziendali, i quantitativi all'uopo trattenuti risultanti dalle denuncie di produzione controllate dagli Uffici periferici dell'Ente economico della cerealicoltura.

Art. 2.

Il rilascio della « bolletta di macinazione » agli aventi diritto, di cui al citato decreto Ministeriale 6 maggio 1942-XX, è condizionato per coloro ai quali è stata rilasciata la scheda di macinazione per la campagna 1941 42 al ritiro, da parte del Comune, di tale scheda.

Gli aventi diritto a trattenere cereali per il consumo familiare, che al momento della richiesta della « bolletta di macinazione » siano in possesso di carte annonarie per il pane e per i generi da minestra, non potranno ottenere tale « bolletta » se non dietro riconsegna al Comune, oltre che della scheda di macinazione 1941-42, anche di tali carte annonarie o di parte di esse.

Art. 3.

Il termine di validità della scheda di macinazione 1941-42 viene fissato come appresso:

a) per le schede che consentono la macinazione di grano (oppure grano e altri cereali, compreso il granoturco): 30 giugno 1942-XX. Fanno eccezione le zone di alta collina e montagna e le provincie cui sono state concesse speciali proroghe dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le quali il termine di validità di cui sopra resta stabilito, rispettivamente, nel 15 luglio 1942-XX e nel giorno corrispondente al termine speciale di saldatura fissato dal Ministero stesso;

b) per le schede che consentono la macinazione di solo granoturco: 31 agosto 1942-XX per l'Italia centrale, meridionale e insulare; 30 settembre 1942-XX per l'Italia settentrionale.

Per le zone di montagna e per quelle con tardiva maturazione del prodotto, alle quali è stata concessa dalla Sezione della cerealicoltura la tolleranza fino a trenta giorni, nonchè per le provincie che hanno ottenuto una proroga speciale dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel termine di saldatura per il granoturco, la validità della scheda di macinazione viene a cessare nel giorno corrispondente a quello eccezionalmente fissato come termine di saldatura.

Pertanto, a partire dalle date di cui ai comma precedenti, non potrà eseguirsi alcuna molitura di cereali accompagnati dalla scheda di macinazione rilasciata per la campagna 1941-42.

Art. 4.

I Comuni dovranno indicare, sulla « bolletta di macinazione », oltre ai quantitativi complessivi di cereali che siano stati trattenuti, nei limiti consentiti, per il consumo familiare e per gli usi zootecnici, anche le quote di cereali che gli intestatari della bolletta stessa possono portare ogni mese alla molitura per il consumo familiare.

Tale quantità macinabile mensilmente non può superare per i produttori e assimilati che abbiano trattenuto per il consumo familiare un quantitativo superiore a q.li 1,50 di grano (o corrispondenti quantitativi di altri cereali) pro-capite, la dodicesima parte del quantitativo complessivamente trattenuto.

Per quanto riguarda, invece, i produttori e assimilati che abbiano trattenuto per il consumo familiare un quantitativo pari, o inferiore a q.li 1,50 di grano (o corrispondenti quantitativi di altri cereali) pro-capite, la quota macinabile mensilmente non potrà superare i kg. 12,500 di grano a persona (o corrispondenti quantitativi di altri cereali).

Conseguentemente, per ogni « bolletta di macinazione » i molini non potranno macinare mensilmente quantitativi superiori a quelli di cui ai comma precedenti.

Eventuali deroghe a tali disposizioni potranno essere consentite da parte dei Comuni soltanto a favore di produttori o assimilati residenti agli effetti annonari in Comuni diversi da quelli che hanno proceduto al rilascio della « bolletta di macinazione », oppure a seguito di nulla osta rilasciato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dietro motivata richiesta delle Sezioni provinciali dell'alimentazione.

Art. 5.

L'intestatario della « bolletta di macinazione », prima di iniziare il trasporto dei cereali, è tenuto ad indicare su di essa, nelle apposite colonne, per ogni partita di grano, segale, orzo e granoturco che di volta in volta porti alla molitura, l'ora di partenza dal magazzino, la data di consegna (in lettere) e la quantità che verrà consegnata al molino. Tale quantità, per quanto concerne la macinazione per consumo familiare, non potrà in alcun caso essere superiore alla quota stabilita dal Comune, come dal precedente articolo, quale massima molibile mensilmente.

Ogni movimento dei cereali predetti dal luogo di conservazione al molino e viceversa, è consentito soltanto se giustificato dalla bolletta di macinazione.

Art. 6.

Per ogni partita di grano, segale, orzo e granoturco consegnata ai molini per la macinazione, il gestore del molino dovrà accertare, al momento del ricevimento del prodotto, l'effettivo peso del cereale o dei cereali, indicare tale peso nelle apposite colonne e apporre di fianco a tali registrazioni la propria firma, con la quale verrà ad assumere la responsabilità dell'esattezza dei dati.

È vietata, pertanto, ogni macinazione di grano, segale, orzo e granoturco per conto dei consumatori diretti, se non sia stata preventivamente controllata e confermata la rispondenza delle registrazioni sulle relative « bollette di macinazione ».

Al momento dell'uscita degli sfarinati dal molino, il gestore del molino dovrà indicare sulla « bolletta di macinazione » la data e l'ora della riconsegna.

Art. 7.

I molini, con le prescrizioni di cui al 4° comma dell'art. 4, potranno eseguire la macinazione dei cereali predetti fino alla concorrenza dei quantitativi complessivamente indicati dall'ufficio comunale, ai termini del precedente art. 1, nella « bolletta di macinazione ».

Art. 8.

Le norme di cui ai precedenti articoli sono applicabili anche alla pilatura dell'orzo trattenuto per il consumo familiare.

Art. 9.

È vietata qualsiasi cancellatura dei dati iscritti nella « bolletta di macinazione ».

La bolletta contenente dati comunque alterati non è più valida e pertanto i mugnai, cui venisse presentata, non potranno procedere ad alcuna macinazione.

Art. 10.

I Comuni dovranno tenere nota, su apposito registro (« Registro di consegna delle bollette di macinazione »), delle « bollette di macinazione » rilasciate agli aventi diritto a trattenere i cereali di cui all'art. 1 in esenzione dal vincolo e dall'obbligo di conferimento all'ammasso, di quelle eventualmente ritirate e di tutte le variazioni che si rendesse necessario apportare nel tempo ai dati e alle notizie indicate su tali bollette.

I Comuni dovranno tenere, inoltre, un registro (« Registro di carico e scarico delle bollette di macinazioni »), sul quale segneranno giornalmente, a partire dal 1° agosto 1942-XX, il numero delle bollette distribuite, annullate e ritirate, con l'indicazione del numero di persone risultanti approvvigionate di pane e di generi da minestra, e il numero delle bollette in effettiva circolazione.

Art. 11.

Ogni infrazione alle disposizioni del presente decreto è punibile ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed a partire da tale data è abrogato il decreto Ministeriale 12 luglio 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 1941-XIX, e qualunque altra disposizione comunque contrastante con quelle di cui al presente decreto.

Roma, addì 11 giugno 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(2392)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1942-XX.

Scioglimento degli organi del Consorzio italiano leganti idraulici (C.I.L.I.) e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il rogito 10 dicembre 1940 per notar Capo di Roma, col quale è stata costituita la Società anonima commissionaria per azioni, con sede in Roma, con la denominazione « Consorzio Italiano Leganti Idraulici (cementi, agglomerati cementizi e calci idrauliche) - C.I.L.I. » con lo scopo di organizzare, disciplinare e coordinare razionalmente, anche nel superiore interesse nazionale, il commercio dei leganti idraulici sia nel territorio metropolitano, come in tutto il territorio delle colonie, dell'Impero italiano, nonchè nei Paesi esteri, e ne è stato approvato il relativo statuto;

Ritenuto che, nell'attuale situazione di approvvigionamento del Paese, l'attività del detto Consorzio non si svolge in modo coordinato con le direttive e l'azione del Governo nel settore dei leganti idraulici, particolarmente importante sia per le esigenze della difesa militare, sia per i bisogni civili;

Ritenuto che, per il grave danno che ne deriva, si rende necessario ed urgente procedere allo scioglimento degli organi del Consorzio e affidare la gestione di esso ad un commissario governativo;

Visto l'art. 2619 del Codice civile e l'art. 1 del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728;

Decreta:

Gli organi del Consorzio Italiano Leganti Idraulici (C.I.L.I.) con sede in Roma sono sciolti.

Il comm. dott. ing. Pasquale Prezioso, ispettore generale nel Ministero dei lavori pubblici è nominato commissario governativo per la gestione del Consorzio e rimarrà in carica fino alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione.

Roma, addì 13 giugno 1942-XX

Il Ministro: RICCI

(2391)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Collaudo di trasformatori di misura da parte del Consiglio nazionale delle ricerche

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduti gli articoli 36 a 40 delle norme per la costruzione, l'accettazione ed il collaudo dei trasformatori di misura, approvate con R. decreto 11 luglio 1941-XIX, n. 1105;

D'intesa col Ministero delle corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le pubbliche Amministrazioni ed i privati, i quali intendano richiedere il collaudo di trasformatori di misura, ai sensi dell'art. 36 delle norme approvate con R. decreto 11 luglio 1941-XIX, n. 1105, devono rivolgere domanda ad uno degli Istituti o Laboratori, indicati nella annessa tabella *A*.

La domanda, redatta in carta legale da L. 4, ove l'istante non sia una Amministrazione dello Stato, deve contenere:

1) l'indicazione del richiedente e del suo domicilio;

2) la ditta costruttrice, il tipo, la classe ed il numero di fabbricazione dei trasformatori da collaudare;

3) l'eventuale richiesta di verifica dell'installazione;

4) ogni altra indicazione ritenuta necessaria ai fini del collaudo.

Contemporaneamente alla presentazione della domanda, il richiedente deve consegnare all'Istituto o Laboratorio i trasformatori da collaudare e versare il contributo indicato nella allegata tabella *B* all'Istituto o Laboratorio medesimo, che ne rilascia ricevuta.

Art. 2.

Le prove di collaudo devono essere compiute dall'Istituto o Laboratorio entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, nei seguenti limiti di precisione:

classe S $\pm$ 0,1 %; classe P $\pm$ 0,2 %; classe Q e R $\pm$ 0,5 %.

Art. 3.

In caso di riconosciuta necessità, le pubbliche Amministrazioni ed i privati possono chiedere che le prove di collaudo siano eseguite nel luogo ove sono installati i trasformatori da collaudare.

Tuttavia, qualora le condizioni locali non siano tali da garantire il regolare svolgimento delle operazioni di collaudo, il direttore dell'Istituto o Laboratorio può, a suo insindacabile giudizio, disporre che le prove siano in tutto o in parte eseguite in laboratorio.

Art. 4.

La verifica delle installazioni di misura che gli interessati possono richiedere ai sensi dell'art. 36 delle norme a complemento del collaudo di trasformatori, può, quando occorra, essere estesa ai contatori, facenti parte dell'installazione, i quali sono collaudati secondo le norme vigenti in materia.

Art. 5.

Eseguite le prove di collaudo, l'Istituto o Laboratorio rilascia al richiedente i certificati di prova e di classificazione e, ove riconosca nei trasformatori collaudati il concorso dei requisiti prescritti dalle norme, appone sulle rispettive targhe la sigla « C.N.R. » seguita dal numero distintivo dell'Istituto o Laboratorio esaminatore.

Copia dei certificati di prova e di classificazione rilasciati è inviata al Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 6.

Presso gli Istituti e Laboratori, compresi nell'allegata tabella *A*, è conservato un registro nel quale sono annotate le indicazioni del richiedente, del trasformatore sottoposto a collaudo, dell'esito delle prove, del numero e della data del certificato di prova e di classificazione rilasciato.

Art. 7.

Al termine di ogni semestre i direttori degli Istituti e Laboratori indicati nella tabella *A*, trasmettono al C.N.R. la distinta dei contributi riscossi per il collaudo di cui ai precedenti articoli, e provvedono al versamento della percentuale dovuta al Consiglio medesimo, nella misura del 10 per cento.

L'importo di detta percentuale sarà preferibilmente devoluto a contributi e borse di studio per ricerche nel campo dell'elettrotecnica, con particolare riguardo agli studi inerenti alle misure elettriche.

TABELLA *A*

Istituti e Laboratori ammessi ad eseguire il collaudo di singoli trasformatori per conto del Consiglio nazionale delle ricerche.

Istituto o laboratorio	Limiti di collaudo	
	Kw	Ampere
1. Istituto elettrotecnico naz. "Galileo Ferraris" - Torino	220	10000
2. Istituto elettrotecnico del Regio Politecnico - Milano	220	6000
3. Istituto sperimentale comunic. Sez. ferr. - Roma	120	2500
4. Istituto elettrotecnico - Regia università - Bologna	30	2500
5. Istituto elettrotecnico - Regia università - Genova	25	3000
6. Istituto elettrotecnico - Regia università - Napoli	150	4000
7. Istituto elettrotecnico - Regia università - Palermo	10	400
8. Istituto elettrotecnico - Regia università - Pisa	80	2500
9. Laboratorio dell'Ente naz. prop. prov. inf. - Milano	22	2000

TABELLA *B*

Contributi dovuti per il collaudo dei trasformatori elettrici di misura.

Prove	In laboratorio	Fuori laboratorio (1)
1. Collaudo di un trasformatore di tensione o di corrente:		
di classe S	250	375
» P	175	265
» Q e R	100	150
2. Verifica dell'installazione	—	100 (2)

(1) Per le prove fuori laboratorio è dovuto inoltre una somma da precisare di volta in volta dal direttore del Laboratorio, comprendente l'indennità di missione del personale ed il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto delle apparecchiature.

(2) Tariffa base suscettibile di maggiorazione in caso di particolari condizioni di luogo e di tempo, da valutarsi dal direttore dell'Istituto o Laboratorio. Il collaudo dei contatori e dei trasformatori di misura, facenti parte dell'installazione, dovrà essere computato a parte, in base alle relative tariffe.

Roma, addì 27 maggio 1942-XX

Il presidente: VALLAURI

(2350)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica « Ca' degli Oppi », con sede in Verona

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 2 giugno 1942-XX, n. 2316, è stato approvato, a termini dell'art. 60 del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, lo statuto del Consorzio di bonifica « Ca' degli Oppi », con sede in Verona.

(2382)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prodotti tipo di terraglia e vetro

Su conforme parere del competente Comitato tecnico corporativo, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 327 del 20 scorso mese, in relazione alle disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 17 gennaio 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 stesso mese) ha stabilito che, oltre ai prodotti tipo in terraglia forte, in terraglia dolce e in vetro di cui alle circolari P. 114 del 28 agosto 1941-XIX e P. 155 del 31 ottobre 1941-XX potranno essere fabbricati i prodotti-tipo, in terraglia forte e dolce e in vetro, che vengono qui appresso indicati, e ciò agli effetti previsti dall'art. 1 del suddetto decreto.

Sia le fabbriche di terraglia forte e di terraglia dolce che quelle vetrarie, dovranno produrre in articoli tipo almeno il 50 % della loro produzione totale: di tale percentuale le fabbriche dovranno riservare almeno il 33 % agli articoli tipo delle serie di cui alle circolari P. 114 e P. 155 del Ministero delle corporazioni e il rimanente 67 % agli articoli delle nuove serie autorizzate con la presente circolare.

TERRAGLIA FORTE E TERRAGLIA DOLCE.

1. Si autorizza la produzione e la vendita di una nuova serie di prodotti tipo in terraglia forte e di una nuova serie di prodotti tipo in terraglia dolce, porteranno rispettivamente le seguenti diciture:

a) per la terraglia forte: « prodotti tipo R. »;
b) per la terraglia dolce: « prodotti tipo T D ».

La nuova serie di prodotti tipo in terraglia forte porterà i numeri distintivi dal 24 al 53 e dovrà essere fabbricata con una composizione contenente il 30 % di caolino e cotta alla temperatura di 1280° C.

La nuova serie di prodotti tipo in terraglia dolce porterà i numeri distintivi dal 20 al 48.

2. Si autorizza, sia per la prima serie di prodotti tipo, di cui alla circolare P. 114 del Ministero delle corporazioni sia per le nuove serie di cui al punto 1), una nuova categoria di decorazioni, categoria che verrà contraddistinta con la dicitura « decoro *D* ».

3. Gli articoli tipo di terraglia forte e di terraglia dolce saranno prodotti e messi in vendita sia in bianco che decorati. Gli articoli tipo in bianco dovranno rappresentare almeno il 40 % della produzione globale degli articoli tipo; in ogni caso i produttori e i commercianti dovranno essere riforniti di articoli tipo in bianco.

4. Gli articoli tipo in bianco saranno marcati sotto vernice con le seguenti diciture:

Prodotti in terraglia forte:

— per la prima serie, contraddistinta dai numeri da 1 a 23, la dicitura sarà:

a) « prodotti Ci. Pi. Ti. tipo » ed un numero romano che indicherà lo stabilimento produttore, per gli articoli in terraglia forte prodotti dalle ditte facenti parte del Consorzio Ci. Pi. Ti;

b) « prodotti tipo forte » ed il marchio di fabbrica o il nome della ditta produttrice, per gli articoli di terraglia forte prodotti da ditte non consorziate con il Ci. Pi. Ti.;

— per la seconda serie, contraddistinta dai numeri da 24 a 53, la dicitura sarà:

« prodotti tipo R » ed il marchio di fabbrica o il nome della ditta produttrice, faccia essa parte o meno del Consorzio Ci. Pi. Ti.

Prodotti in terraglia dolce:

— per la prima serie, contraddistinta dai numeri da 1 a 19, la dicitura sarà:

a) « prodotti Mondovì tipo » ed un numero romano che indicherà lo stabilimento produttore, per gli articoli in terraglia dolce prodotti da ditte facenti parte dell'Ufficio unico di Mondovì;

b) « prodotti tipo dolce » ed il marchio di fabbrica o il nome della ditta produttrice, per gli articoli in terraglia dolce prodotti da ditte non consorziate all'Ufficio unico di Mondovì;

— per la seconda serie, contraddistinta dai numeri da 20 a 48, la dicitura sarà:

« prodotti tipo T D » ed il marchio di fabbrica o il nome della ditta produttrice, sia essa consorziata o meno con l'Ufficio unico di Mondovì.

5. Gli articoli tipo decorati, sia per la prima che per la seconda serie, avranno sotto vernice la stessa marcatura degli articoli in bianco e in più la seguente dicitura impressa in modo indelebile:

a) decoro *A*, quelli con decoro di una fascetta o di un filetto a colore;

b) decoro *B*, quelli con decoro di due fascette o di due filetti a colore;

c) decoro *C*, quelli con decoro di una fascetta e di due filetti a colore;

d) decoro *D*, quelli con decoro a soggetti eseguiti a spruzzo, timbri unicolori o bicolori, oppure con cromo semplice o con filetti.

6. In più delle diciture e delle marche sopra indicate sul retro di ciascuno oggetto dovrà essere marcato, a cura del produttore, sotto vernice, in maniera indelebile, il prezzo di vendita al consumatore.

7. I prezzi degli articoli tipo sia per merce di scelta che per merce di scarto, sono quelli che risultano dalle tabelle riportate al punto 20 della presente circolare.

8. Gli articoli di scarto, sia in bianco che decorati, avranno la stessa marcatura degli articoli in bianco o decorati di scelta e in più, sopra vernice, la lettera « S » impressa in modo indelebile.

In sostituzione della lettera « S » il produttore potrà cancellare in modo indelebile il primo prezzo marcato per la merce di scelta e scrivere invece, sempre in modo indelebile, il prezzo di vendita al consumatore della merce di scarto.

Qualora da parte del produttore non sia possibile sostituire col prezzo la lettera « S », il rivenditore dovrà applicare su ogni pezzo di scarto un bollino che riporti in forma chiara il prezzo di vendita al pubblico per la merce di scarto, stabilito nelle tabelle riportate al punto 20.

9. I prezzi dall'industria al commercio si intendono per merce resa franco di porto alla stazione ferroviaria più vicina alla sede del cliente, imballo da fatturarsi, al lordo degli sconti attualmente convenuti, per spedizione di peso non inferiore a 300 chilogrammi per la terraglia forte, e a 1000 kg. per la terraglia dolce.

Sugli articoli di scarto saranno praticate dall'industria al commercio le seguenti riduzioni:

a) *terraglia forte*: 20 % per gli articoli di tondiname; 45 % per gli altri articoli;

b) *terraglia dolce*: 40 % per tutti indistintamente gli articoli.

10. Per la merce venduta dal magazzino del grossista al rivenditore, il grossista non potrà praticare prezzi superiori a quelli indicati nelle tabelle riportate al punto 20 nelle colonne « prezzo vendita dal produttore al commerciante » aumentati del 10 % per il tondiname (articoli venduti a dozzina) e del 15 % per gli altri articoli (articoli venduti a pezzo). I prezzi da grossista a rivenditore così risultanti s'intendono per merce non imballata franco magazzino grossista.

Articoli in vetro.

11. Si autorizza la produzione e la vendita di una nuova serie di prodotti tipo in vetro che porterà i numeri distintivi:

— dal 30 al 58 per gli articoli da tavola;

— dal 59 all'88 per i prodotti tipo per uso industriale.

12. I prezzi degli articoli tipo sono quelli che risultano dalle tabelle che si riportano al punto 20

13. Il prezzo di vendita al pubblico sarà marcato in modo indelebile su ciascun oggetto a cura del produttore.

Sui recipienti di vetro tipo per usi industriali i produttori dovranno, inoltre, marcare in modo indelebile il nome della ditta o il marchio di fabbrica.

14. I prezzi dall'industria al commercio si intendono per merce resa franca di porto alla stazione ferroviaria più vicina alla sede del cliente, per spedizione di peso non inferiore ai 1000 kg., imballo da fatturarsi e a lordo degli sconti attualmente convenuti.

15 Per la merce venduta dal magazzino del grossista al rivenditore, il grossista non potrà praticare prezzi superiori a quelli riportati nella colonna « prezzi dal produttore al commercio » aumentati dell'8,50 % sia per i prodotti della prima serie che per quelli della seconda serie, esclusi i prodotti tipo per uso industriale.

16. Per i recipienti tipo per uso industriale (bottiglie, flaconi, vasetti, bottiglie da latte, boccette per inchiostro) i prezzi stabiliti per la vendita al consumo si intendono per merce resa franca vagone partenza, imballo a fatturarsi.

I produttori dovranno assegnare al commercio una quota della loro produzione di recipienti tipo per uso industriale in base ai quantitativi ritirati negli anni precedenti. Sugli acquisti che verranno effettuati da parte del commercio per tali articoli, il produttore dovrà praticare uno sconto non inferiore al 5 % sui prezzi risultanti dalle tabelle di cui qui appresso, fermo restando l'obbligo, anche per il commercio, di vendere al consumo tali articoli ai prezzi stabiliti nella tabella stessa.

17. I prodotti tipo di terraglia forte, di terraglia dolce e di vetro dovranno essere esposti in vetrina, in modo ben visibile, accompagnati da un cartello con la dicitura « prodotti tipo ».

18. L'elenco degli articoli tipo in terraglia forte, in terraglia dolce e in vetro della prima e seconda serie sarà distribuito ai Consigli provinciali delle corporazioni a cura della F. N. F. degli industriali del vetro e della ceramica e conterrà l'indicazione del peso, delle dimensioni, della capacità e dei prezzi di vendita al pubblico di ciascun articolo.

Analogo elenco verrà, a cura della F. N. F. dei commercianti del vetro e della ceramica, distribuito a tutti i rivenditori che dovranno far vidimare l'elenco stesso da parte dei Consigli provinciali delle corporazioni ove risiede la ditta venditrice e tenerlo esposto in modo ben visibile nel negozio.

19. Il termine entro cui i negozi dovranno essere forniti di prodotti tipo è il 30 giugno prossimo. Da tale data tutti i dettaglianti di articoli in terraglia forte e in terraglia dolce, senza nessuna esclusione, dovranno esser provvisti, in misura adeguata alle esigenze locali, di prodotti tipo.

20. I prezzi di vendita in lire dal produttore al commerciante e dal commerciante al consumatore sono quelli risultanti dalle tabelle seguenti.

	NUMERI DISTINTIVI E DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI	Dimensioni	Peso (tolleranza + 0 — 8%)	PREZZO DI VENDITA DAL PRODUTTORE AL COMMERCIANTE				PREZZO DI VENDITA AL CONSUMO							
				Bianco	Decoro A	Decoro B e C	Decoro D	Bianco		Decoro A		Decoro B e C		Decoro D	
								scelta	scarto	scelta	scarto	scelta	scarto	scelta	scarto

PRODOTTI TIPO « CI. PI. TI. » IN TERRAGLIA FORTE

			gr.	ALLA DOZZINA				AL PEZZO							
1	Tondo piano	cm. 19	260	13,85	17,25	18,96	22,69	1,50	1,20	1,85	1,50	2,05	1,65	2,45	1,95
2	Id.	» 22	340	17 —	20,92	23,01	27,56	1,85	1,50	2,25	1,80	2,50	2 —	3 —	2,40
3	Id.	» 22	345	17 —	20,92	23,01	27,56	1,85	1,50	2,25	1,80	2,50	2 —	3 —	2,40
4	Id.	» 24	480	20,39	25,10	27,59	33,06	2,20	1,75	2,75	2,20	3 —	2,40	3,60	2,85
5	Id.	» 24	460	20,39	25,10	27,59	33,06	2,20	1,75	2,75	2,20	3 —	2,40	3,60	2,85
				AL PEZZO											
6	Piatto rotondo piano	» 27,5	680	4,57	5,49	5,94	6,86	6,85	5,50	8,25	6,60	8,90	7,10	10,30	8,25
7	Id. id.	» 31,5	1010	6,92	8,30	8,94	10,32	10,40	8,30	12,45	9,95	13,40	10,70	15,50	12,40
8	Piatto ovale piano .	» 29,5	520	3,98	4,77	5,16	5,94	6 —	4,80	7,15	5,70	7,75	6,20	8,90	7,10
9	Id. id. .	» 34,5	820	5,82	6,99	7,58	8,75	8,75	7 —	10,50	8,40	11,40	9,10	13,10	10,50
10	Zuppiera rotonda. .	per 6 persone	1940	15,88	18,23	19,74	22,80	23,80	13,10	27,35	15,05	29,60	16,30	34,20	18,80
11	Insalatiera rotonda .	n. 1	860	5,88	7,06	7,64	8,82	8,80	4,85	10,60	5,85	11,50	6,35	13,25	7,25
12	Id.	n. 2	1100	7,38	8,88	9,60	11,07	11,10	6,10	13,30	7,30	14,40	7,90	16,60	9,15
13	Raviera ovale . . .	cm. 16	105	1,75	2,09	2,28	2,54	2,65	1,45	3,15	1,75	3,40	1,85	3,80	2,10
14	Tazzina (bolo) . . .	» 12,7	245	1,43	1,59	1,68	1,86	2,15	1,15	2,40	1,30	2,50	1,40	2,80	1,55
15	Tazza caffè senza piatto	—	90	0,74	0,81	0,88	0,99	1,10	0,60	1,20	0,70	1,35	0,75	1,50	0,80
16	Piattino per detta .	—	67	0,40	0,44	0,48	0,54	0,60	0,35	0,65	0,35	0,70	0,40	0,80	0,45
17	Zuccheriera.	per 6 persone	180	2,15	2,54	2,87	4,16	3,25	1,80	3,80	2,10	4,30	2,35	6,25	3,45
18	Tazzone colazione senza piatto . . .	—	180	1,53	1,66	1,79	2,05	2,30	1,25	2,50	1,40	2,70	1,50	3,05	1,70
19	Piattino per detto .	—	165	0,76	0,82	0,89	1,02	1,15	0,65	1,25	0,70	1,35	0,75	1,55	0,85
20	Brocca.	n. 1	1335	10,59	12,16	13,40	16,10	15,90	8,75	18,25	10,05	20,10	11,05	24,15	13,30
21	Catino	cm. 33	1740	7,90	9,15	10,06	11,99	11,85	6,50	13,75	7,50	15,10	8,30	18 —	9,90
22	Orinale orlo tondo .	n. 2	800	5,75	6,60	7,38	8,80	8,65	4,75	9,90	5,45	11,10	6,10	13,20	7,25
23	Id. id. .	n. 4	1210	7,32	8,42	9,21	11,13	11 —	6,05	12,65	6,95	13,80	7,60	16,70	9,15

PRODOTTI TIPO « R » IN TERRAGLIA FORTE

			gr.	ALLA DOZZINA				AL PEZZO							
24	Tondo piano	cm. 19	270	16,93	20,84	22,93	27,75	1,95	1,60	2,45	1,95	2,65	2,15	3,25	2,60
25	Id. id.	» 23	425	27,49	33,74	37,13	44,95	3,20	2,55	3,95	3,15	4,35	3,45	5,25	4,20
26	Id. fondo	» 23	450	27,49	33,74	37,13	44,95	3,20	2,55	3,95	3,15	4,35	3,45	5,25	4,20
				AL PEZZO											
27	Piatto rotondo piano	cm. 29	900	9,06	10,83	11,77	13,71	13,60	10,85	16,25	13 —	17,65	14,10	20,55	16,45
28	Id. id. id.	» 34 c. a.	1320	14,31	17,10	18,46	21,42	21,45	17,15	25,65	20,50	27,70	22,15	32,15	25,70
29	Id. ovale piano .	» 31,5 »	700	8,46	10,16	10,94	12,76	12,70	10,15	15,25	12,20	16,40	13,10	19,15	15,30
30	Id. id. id. .	» 37 »	1050	12,36	14,81	15,92	18,71	18,55	14,85	22,20	17,75	23,90	19,10	28,05	22,45
31	Id. id. fondo .	» 34 »	1000	15,92	19,13	20,66	24,05	23,90	19,10	28,70	22,95	30,95	24,80	36,05	28,85
32	Zuppiera ovale per 12 persone. . . .	lt. 4	2500	40,48	51,49	56,67	67,90	60,70	33,40	77,25	42,45	85 —	46,75	101,85	56 —
33	Fruttiera con piede.	—	650	14,39	16,59	17,86	20,83	21,60	11,85	24,90	13,70	26,80	14,75	31,25	17,20
34	Insalatiera rotonda .	cm. 18 c. a.	600	7,11	8,55	9,14	10,75	10,65	5,85	12,80	7,05	13,70	7,55	16,10	8,85
35	Id. id. .	» 24 »	1000	11,51	13,80	14,90	17,31	17,20	9,45	20,70	11,40	22,35	12,30	25,95	14,25
36	Id. id. .	» 26,5 »	1300	14,14	16,93	18,37	21,42	21,20	11,65	25,40	13,95	27,55	15,15	32,15	17,65
37	Id. id. .	» 29 »	1750	17,86	21,42	23,20	26,92	26,80	14,75	32,15	17,65	34,80	19,15	40,40	22,20
38	Tazzina (bolo) . . .	» 8,5 »	115	1,70	2,05	2,30	2,64	2,55	1,40	3,05	1,70	3,45	1,90	3,95	2,15
39	Id. id. . . .	» 14 »	340	2,73	3,27	3,67	4,20	4,10	2,25	4,90	2,70	5,50	3 —	6,30	3,45
40	Id. id. . . .	» 15 »	410	3,12	3,75	4,19	4,80	4,70	2,55	5,60	3,10	6,30	3,45	7,20	3,95
41	Tazza caffè senza piatto	—	70	1,69	2,03	2,28	2,60	2,55	1,40	3,05	1,65	3,40	1,90	3,90	2,15
42	Piattino per detta .	—	90	0,84	1,01	1,13	1,30	1,25	0,70	1,50	0,85	1,70	0,90	1,95	1,05
43	Caffettiera per 12 persone	—	485	8,27	9,51	10,94	16,02	12,40	6,80	14,25	7,85	16,40	9 —	24,05	13,20
44	Zuccheriera	—	180	4,29	4,95	5,66	8,33	6,45	3,55	7,40	4,10	8,50	4,05	12,50	6,85
45	Lattiera	—	150	3,38	3,84	4,42	6,51	5,05	2,80	5,75	3,15	6,65	3,65	9,75	5,35
46	Tazzone colazione senza piatto	—	210	2,47	2,99	3,32	3,77	3,70	2,05	4,50	2,45	5 —	2,75	5,65	3,10
47	Piattino per detto .	—	210	1,10	1,49	1,65	1,88	1,65	0,90	2,25	1,20	2,45	1,35	2,80	1,55
48	Catino grande . . .	cm. 37,5 c.a.	2300	22,14	25,47	28,01	33,87	33,20	18,25	38,20	21 —	42 —	23,10	50,80	27,95
49	Brocca	—	1750	20,58	23,64	25,99	31,46	30,85	16,95	35,45	19,50	38,95	22,45	47,20	25,95
50	Orinale forma porcellana	—	1300	11,79	13,55	14,91	18,04	17,70	9,70	20,30	11,15	22,35	12,30	27,05	14,90
51	Vaso cucina piccolo.	—	130	2,08	2,47	2,73	3,32	3,10	1,70	3,70	2,05	4,10	2,25	5 —	2,75
52	Id. id. grande.	—	530	5,08	6,12	6,70	8,14	7,60	4,20	9,20	5,05	10,05	5,50	12,20	6,70
53	Porta-sale con coperchio	—	730	8,16	9,65	10,57	12,65	12,25	6,75	14,45	7,95	15,85	8,70	18,95	10,45

NUMERI DISTINTIVI E	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI	Dimensioni	Peso (tolleranza +0—10%)	PREZZO DI VENDITA DAL PRODUTTORE AL COMMERCIANTE			PREZZO DI VENDITA AL CONSUMO					
				Bianco	Decoro A B C	Decoro D	Bianco		Decoro A B C		Decoro D	
							scelta	scarto	scelta	scarto	scelta	scarto
	PRODOTTI TIPO TERRAGLIA DOLCE MONDOVÌ PRIMA SERIE											
			gr.	ALLA DOZZINA			AL PEZZO					
1	Tondo liscio piano	mm. 230	370	11,36	13,41	15,42	1,25	0,75	1,45	0,85	1,65	1 —
2	Id. id. fondo	» 230	382	11,36	13,41	15,42	1,25	0,75	1,45	0,85	1,65	1 —
3	Id. id. piano	» 200	245	8,96	9,88	11,36	0,95	0,55	1,05	0,65	1,25	0,75
4	Id. id. fondo	» 200	252	8,96	9,88	11,36	0,95	0,55	1,05	0,65	1,25	0,75
5	Id. id. piano	» 166	186	7,20	8,47	9,74	0,80	0,45	0,90	0,55	1,05	0,65
6	Id. id. fondo	» 166	195	7,20	8,47	9,74	0,80	0,45	0,90	0,55	1,05	0,65
				AL PEZZO								
7	Vassoio ovale piano	» 395	970	3,84	4,43	5,09	5,75	3,45	6,65	4 —	7,65	4,55
8	Id. id. id.	» 305	525	2,03	2,40	2,76	3,05	1,80	3,60	2,15	4,15	2,50
9	Id. rotondo piano. . . .	» 360	1075	5,04	5,76	6,62	7,55	4,55	8,65	5,20	9,95	5,95
10	Id. id. id.	» 270	570	1,68	2,04	2,34	2,50	1,50	3,05	1,80	3,50	2,10
11	Insalatiera festonata	» 340	1470	4,76	5,40	6,21	7,15	4,30	8,10	4,85	9,30	5,60
12	Id. id.	» 250	650	2,16	2,48	2,85	3,25	1,95	3,70	2,20	4,25	2,55
13	Tazzina con piede (bolo). . .	» 127	268	0,96	1,07	1,23	1,45	0,85	1,60	0,95	1,85	1,10
14	Zuppiera rotonda alta	» 200	1640	12 —	13,77	15,83	18 —	10,80	20,65	12,40	23,75	14,25
15	Tazzona forma Como	—	175	1,13	1,27	1,46	1,70	1 —	1,90	1,15	2,20	1,30
16	Piattino per detto.	—	100	0,63	0,70	0,80	0,95	0,55	1,05	0,65	1,20	0,70
17	Brocca ermena liscia	—	1230	9,18	11,01	12,66	13,75	8,25	16,50	9,90	19 —	11,40
18	Catino ermena liscio.	—	1595	8,40	9,75	11,21	12,60	7,55	14,60	8,75	16,80	10,10
19	Orinale ermena liscio	—	1085	4,94	5,93	6,82	7,40	4,45	8,90	5,35	10,20	6,15
	PRODOTTI TIPO TERRAGLIA DOLCE « T. D. »											
			gr.	ALLA DOZZINA			AL PEZZO					
20	Piatto piano a rilievo	mm. 221	335	13,13	14,58	16,76	1,55	0,95	1,70	1 —	1,95	1,15
21	Piatto fondo a rilievo	» 221	360	13,13	14,58	16,76	1,55	0,95	1,70	1 —	1,95	1,15
22	Piatto piano a rilievo	» 183	220	9,44	11,15	12,82	1,10	0,65	1,30	0,80	1,50	0,90
23	Piatto fondo a rilievo	» 183	230	9,44	11,15	12,82	1,10	0-65	1,30	0,80	1,50	0,90
24	Calotta liscia	» 200	340	13,81	16,29	18,73	1,60	0,95	1,90	1,15	2,20	1,30
				AL PEZZO								
25	Piatto da riso.	» 350	1380	7,04	8,06	9,26	10,55	6,35	12,10	7,25	13,90	8,35
26	Vassoio ovale piano a rilievo .	» 337	720	3,21	3,79	4,35	4,80	2,90	5,70	3,40	6,50	3,90
27	Vassoio ovale piano a rilievo .	» 412	1150	6,26	7 —	8,05	9,40	5,65	10,50	6,30	12,05	7,25
28	Vassoio ovale fondo a rilievo .	» 335	715	4,38	5,10	5,86	6,55	3,95	7,75	4,65	8,80	5,25
29	Vassoio quadro fondo liscio .	» 340	860	3,63	4,38	5,03	5,45	3,25	6,55	3,95	7,55	4,50
30	Vassoio rotondo piano a rilievo	» 335	920	4,66	5,38	6,18	7 —	4,20	8,05	4,85	9,25	5,55
31	Vassoio rotondo piano rilievo	» 285	650	2,46	2,91	3,34	3,70	2,20	4,35	2,60	5 —	3 —
32	Insalatiera rotonda liscia . .	» 190	535	1,85	2,18	2,50	2,80	1,70	3,25	1,95	3,75	2,20
33	Insalatiera rotonda liscia . .	» 250	910	2,91	3,35	3,85	4,35	2,60	5 —	3 —	5,75	3,45
34	Insalatiera rotonda liscia . .	» 282	1200	3,93	4,51	5,18	5,90	3,55	6,75	4,05	7,75	4,65
35	Insalatiera rotonda liscia . .	» 305	1500	5,25	5,97	6,86	7,80	4,65	8,95	5,35	10,30	6,15
36	Insalatiera rotonda liscia . .	» 335	1700	6,41	7,24	8,32	9,60	5,75	10,85	6,50	12,50	7,50
37	Zuppiera modello « 900 ». . .	—	1650	16,48	20,62	23,71	24,70	14,85	30,95	18,55	35,55	21,35
38	Tazzina con piede basso . . .	» 135	270	1,23	1,46	1,67	1,85	1,10	2,20	1,30	2,50	1,50
39	Tazzina con piede basso . . .	» 145	320	1,46	1,68	1,93	2,20	1,30	2,50	1,50	2,90	1,75
40	Tazzina con piede basso . . .	» 155	400	1,60	1,85	2,12	2,40	1,45	2,75	1,65	3,20	1,90
41	Tazzone Piemonte n. 1 . . .	—	135	1,64	2,06	2,36	2,45	1,45	3,10	1,85	3,55	2,10
42	Piattino per detto.	—	165	1,08	1,37	1,57	1,60	0,95	2,05	1,25	2,35	1,40
43	Tazzone Piemonte n. 2 . . .	—	200	2,06	2,56	2,94	3,10	1,85	3,85	2,30	4,40	2,65
44	Piattino per detto	—	190	1,37	1,70	1,95	2,05	1,25	2,55	1,55	2,90	1,75
45	Boccale Torino	lt. 1	600	4,11	5,14	5,91	6,15	3,70	7,70	4,60	8,85	5,30
46	Boccale Torino	» 1,5	800	5,14	6,86	7,88	7,70	4,60	10,30	6,15	11,80	7,10
47	Batteria tre pezzi (soda-sabbia-sapone)	—	1400	—	6,17	7,09	—	—	9,25	5,55	10,65	6,35
48	Orinale Piemonte	—	1100	7,72	9,44	10,85	11,60	6,95	14,15	8,50	16,25	9,75

N.	NUMERI DISTINTIVI E DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI	Peso in grammi	Dimensioni — Diametro mm. (Toller. + 6 — 5%)	Dimensioni — Altezza mm. (Toller. + 6 — 5%)	Capacità in grammi	Prezzi — Dal produttore al commerciante (al cento)	Prezzi — Al consumatore (l'uno)
	ARTICOLI TIPO IN VETRO (I Serie)						
1	Bicchieri soffiati leggeri fantasia n. 5	40	39	60	60	62,61	0,85
2	Bicchieri soffiati leggeri fantasia n. 4	85	53	87	130	73,57	1 —
3	Bicchieri soffiati leggeri fantasia n. 3-*bis*	105	56	93	150	81,39	1,15
4	Bicchieri soffiati leggeri fantasia n. 3	120	58	95	170	90,78	1,25
5	Bicchieri solo piede Firenze n. 3	150	67	110	170	125,23	1,75
6	Id. id. id. n. 4	100	56	95	130	101,75	1,40
7	Id. id. id n. 5	60	47	75	60	93,92	1,30
8	Calice Vesuvio n. 2	170	66	148	210	195,67	2,75
9	Id. id. n. 3	140	61	138	170	172,19	2,40
10	Id. id. n. 4	120	56	127	140	148,71	2,10
11	Id. id. n. 5	65	45	110	55	133,05	1,85
12	Bicchiere a barile manico vuoto - fondo grezzo	280	80	125	700	234,80	3,30
13	Bicchiere a barile manico vuoto - fondo grezzo	240	74	113	500	172,19	2,40
14	Bottiglia bombata per bicchiere leggero fantasia, tappo smeriglio n. 3	550	103	245	800	313,07	4,40
15	Bottiglia bombata per bicchiere leggero fantasia, tappo smeriglio n. 2	560	110	260	1000	344,38	4,80
16	Bottiglia Vesuvio tappo smeriglio n. 2	590	120	220	1000	344,38	4,80
17	Bottiglia Parigi tappo smeriglio n. 2	590	—	240	1110	344,38	4,80
18	Brocca d'acqua Murano	550	115	180	1100	313,07	4,40
19	Coppa soffiata ond. orlo lucido	900	220	90	—	782,70	10,95
20	Id. id. id. id. id.	750	205	75	—	626,16	8,75
21	Id. id. id. id. id.	220	120	60	—	219,15	3,05
22	Id. per frutta Napoli	690	210	66	—	563,54	7,90
23	Id. id. id. id.	180	120	36	—	172,19	2,40
24	Ampolla con manico	200	66	180	270	219,14	3,05
25	Ampolla gemella a palla	350	—	—	150	782,69	10,95
26	Saliera doppia con porta-stecchini	160	—	72	—	125,23	1,75
27	Saliera orizzontale 3 posti rettangolari	150	100×60	—	—	117,41	1,65
28	Spremi-limoni	240	125	—	—	172,19	2,40
29	Bottiglia da notte tre pezzi	350	—	190	500	391,34	5,50
	ARTICOLI TIPO IN VETRO (II Serie)						
	Articoli lisci:						
30	Bicchieri pressati tipo n. 4	260	76	97	230	115 —	1,65
31	Detti n. 6	185	65	88	150	77 —	1,10
32	Detti n. 7	106	60	76	110	67 —	0,95
33	Bicchieri fantasia svasato n. 2	145	73	98	230	116,75	1,70
34	Detti n. 3	125	70	94	210	102,15	1,50
35	Detti n. 3-*bis*	110	63	85	170	91,95	1,35
36	Detti n. 4	85	58	81	135	83,20	1,20
37	Detti n. 5	50	48	68	70	70,05	1 —
38	Detti n. 7	35	40	60	40	64,20	0,95
39	Bicchieri con piede staccato n. 2	165	75	105	230	167,15	2,40
40	Detti n. 3	120	68	93	160	143,27	2,10
41	Detti n. 4	95	61	85	125	119,39	1,75
42	Detti n. 5	50	45	67	50	111,43	1,60
43	Detti n. 7	35	39	55	30	95,52	1,40
44	Calici svasati n. 2	130	80	150	180	214,90	3,10
45	Detti n. 3	120	77	139	150	191,05	2,75
46	Detti n. 4	100	71	120	125	167,15	2,40
47	Detti n. 5	60	63	115	75	151,25	2,20
48	Detti n. 7	35	44	85	35	122,60	1,80
49	Brocca a cerchi con manico	600	103	220	1500	557,20	8,10
50	Bottiglia con piede n. 2 tappo smerigliato	550	—	268	950	668,60	9,70
51	Detta n. 3 tappo smerigliato	480	—	250	800	636,75	9,25
52	Vasi per la conservazione prodotti alimentari tappo ala smerigliato	350	—	140	500	270,62	3,90
53	Detti come sopra	600	—	187	1000	318,38	4,60
54	Detti come sopra	860	—	215	2000	477,58	6,90
	Articoli in vetro infrangibile:						
55	Bicchieri stampato n. 1	250	—	100	250	5 —	7,25
56	Id. id. n. 3	180	—	86	170	4 —	5,80
57	Tazza da caffè con piatto	—	—	—	80	5,50	7,80
58	Tazza da cappuccino con piatto	—	—	—	140	7,50	10,90

	NUMERI DISTINTIVI E DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI	Peso in grammi	Diametro mm.	Altezza mm.	Capacità cc.	Prezzi dal produttore al consumatore (al cento)
	RECIPIENTI DI VETRO TIPO PER USO INDUSTRIALE					
59	Bottiglie tipo « 41 »	400	67	245	500	150
60	Id. id. « 41 »	530	76	278	750	185
61	Id. id. « 41 »	660	84	303	1000	210
62	Id. id. « 41 »	1100	105	365	2000	320
63	Bottiglie per acqua minerale vetro verde	760	89	312	1000	170
64	Id. id. id. id.	450	70	258	500	130
65	Flaconi « Neoval »	25	29 × 21	55	10	26
66	Id. id.	25	34 × 21	56	15	26
67	Id. id.	30	38 × 24	66	25	32
68	Id. id.	50	46 × 31	83	50	37
69	Id. id.	70	52 × 34	95	75	43
70	Id. id.	90	57 × 39	102	100	48
71	Id. id.	105	61 × 42	107	125	54
72	Id. id.	135	65 × 44	118	150	65
73	Id. id.	145	68 × 46	123	175	75
74	Id. id.	165	72 × 47	131	200	86
75	Id. id.	170	74 × 50	133	225	97
76	Id. id.	190	77 × 51	138	250	107
77	Vasetti conserve alimentari	65	43	63	50	38
78	Id. id. id.	90	52	80	100	49
79	Id. id. id.	120	58	100	160	65
80	Id. id. id.	230	73	125	330	90
81	Id. id. id.	550	95	160	800	200
82	Bottiglie per bibite gassate e birra tipo « 200 »	220	57	183	200	85
83	Bottiglie per bibite gassate e aranciate	270	49	185	220	115
84	Bottiglie da latte bollate tipo Milano e tipo Napoli	350	M. N. 64–66	M. N. 164–144	250	183
85	Id. id. id. id. id.	550	76–80	218–187	500	207
86	Id. id. id. id. id.	800	92–95	263–237	1000	243
87	Boccetta per inchiostro	55	46	61	50	26
88	Id. id. china	30	30	42	12	25

(2367)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Torre San Patrizio (Ascoli Piceno) e Tuscania (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Vedute le deliberazioni dei Consigli di amministrazione delle Casse comunali di credito agrario di Torre San Patrizio (Ascoli Piceno) e di Tuscania (Viterbo) rispettivamente in data 3 maggio 1942-XX e 27 aprile 1942-XX, in ordine all'approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario medesime;

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario di Torre San Patrizio (Ascoli Piceno) e di Tuscania (Viterbo).
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1942-XX

V. AZZOLINI

(2252)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 %	790509 Solo per la nuda proprietà	Amendola Giuseppe fu Mariano, dom. a Lipari (Messina), con usufrutto vitalizio a Martinez Giovanna . . . . . L.	280 —
Pr. Red. 3,50 %	499820	De Asarta Costanza fu Stefano, minore sotto la patria potestà della madre Avogli Trotti Mercedes fu Alessandro ved. De Asarta, dom. a Fraforeano (Udine) . . . . »	1022 —
Id.	499821	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Mimbelli Costanza fu Stefano . . . . »	339,50
Id.	404254	Parrocchia di S. Clemente in S. Clemente di Leonessa (Rieti) . »	392 —
Id.	367699 Solo per la nuda proprietà	Caso Angelina o Angiolina fu Lorenzo moglie di Matera Renato, dom. a Foggia, con usufrutto a Monaco Raffaele . . »	381,50
Cons. 3,50 %	446791 Solo per la nuda proprietà	Panigadi Filippina fu Carlo moglie di Paoletti Leandro, dom. a Venegono Superiore (Como), con vincolo di usufrutto vitalizio a favore di Jourdan Maddalena di Giacomo, nubile, dom. a Torre Pellice . . . . »	126 —
Pr. Red. 3,50 %	93695	Napoli Francesco fu Alfonso dom. a S. Marzano sul Sarno (Salerno) . . . . »	14 —
Cons. 3,50 % (1906)	75442	Congrega della SS.ma Annunziata in Carotto (Castellamare) . »	192,50
Cons. 5 %	75720	Municipio di Morino (L'Aquila) . . . . »	520 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 30 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1321)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Proroga del concorso a 7 posti di coadiutore aggiunto in prova nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere (grado 11°, gruppo B).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1942-XX, registro n. 22, foglio n. 82, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sette posti di coadiutore aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere;

Considerata la necessità di prorogare il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso suddetto;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso per esami a sette posti di coadiutore aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere, indetto con il decreto 27 dicembre 1941-XX è prorogato a tutto il 30 giugno 1942-XX.

Roma, addì 15 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(2383)

Proroga del concorso a 23 posti di ingegnere allievo in prova nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere (grado 10°, gruppo A).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1942-XX, registro n. 22, foglio n. 84, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 23 posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere;

Considerata la necessità di prorogare il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso suddetto;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso per esami a 23 posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere, indetto con decreto Ministeriale 27 dicembre 1941-XX, nelle premesse citato, è prorogato a tutto il 15 settembre 1942-XX.

Roma, addì 15 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(2384)

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di disegnatore aggiunto nel ruolo del Corpo Reale delle miniere (grado 11°, gruppo B).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1942-XX, registro n. 22, foglio n. 80, con il quale è stato indetto un concorso per esami a un posto di disegnatore aggiunto (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo del Corpo Reale delle miniere;

Ritenuta la necessità di stabilire la data delle prove scritte;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a un posto di disegnatore aggiunto (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo del Corpo Reale delle miniere, indetto con il decreto Ministeriale 27 dicembre 1941-XX, sono state stabilite per i giorni 23 e 24 giugno 1942-XX.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(2385)

Diario delle prove scritte del concorso a 11 posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del Corpo Reale delle miniere (grado 11°, gruppo B).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1942-XX, registro n. 22, foglio n. 83, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 11 posti di aiutante aggiunto (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo del Corpo Reale delle miniere;

Ritenuta la necessità di stabilire le date delle prove scritte;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a 11 posti di aiutante aggiunto (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo del Corpo Reale delle miniere, indetto con decreto Ministeriale 27 dicembre 1941-XX, nelle premesse citato, sono stabilite nei giorni 8, 9 e 10 luglio 1942-XX.

Roma, addì 23 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(2386)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Proroga del concorso a nove posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa della Direzione generale della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio successivo, con il quale è stato indetto un concorso per esame a nove posti di vice-segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa della Direzione generale della marina mercantile;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande al concorso per esame a nove posti di vice-segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa della Direzione generale della marina mercantile (gruppo *A*, grado 11°) è prorogato al centonovesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

Resta ferma la disposizione circa il requisito dell'età il quale, in ogni caso, deve essere posseduto dai candidati alla data del bando suindicato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 11 maggio 1942-XX

Il Ministro: HOST-VENTURI

(2356)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Proroga dei concorsi a cattedre universitarie

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 1° aprile 1942-XX, con il quale sono stati banditi i concorsi a cattedre universitarie;

Ritenuta l'opportunità di prorogare di un mese i termini per la presentazione da parte dei candidati ai concorsi predetti delle pubblicazioni non ancora edite alle date di scadenza stabilite dal citato decreto;

Decreta:

I termini del 15 giugno e del 31 luglio 1942-XX, fissati dal decreto Ministeriale 1° aprile 1942-XX, sono rispettivamente prorogati di un mese limitatamente ai soli lavori pubblicati dopo i termini predetti.

Roma, addì 12 giugno 1942-XX

Il Ministro: BOTTAI

(2388)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.